

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXI - N. 5 - Settembre/Ottobre 2018

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio Frizzera
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperis - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Paolo Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

17 SETTEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
Dichiarazione redditi 2018 per anno 2017 PF, SP e soggetti Ires **Rata**;
- **Rata** Iva - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018;
- Iva. Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre per mensili e trimestrali.

25 SETTEMBRE martedì

- ELENCHI INTRASTAT - mensili

01 OTTOBRE lunedì

- Spesometro - Comunicazione dati fatture emesse e ricevute secondo trimestre 2018, per mensili e trimestrali o primo semestre in caso di opzione per invio semestrale;
- Non titolari di partita Iva - **Rata** per imposte e contributi
Dichiarazione redditi 2018 per anno 2017 PF, SP e soggetti Ires
- **ROTTAMAZIONE CARTELLE bis**: versamento della seconda rata debito residuo.

10 OTTOBRE mercoledì

- Datori di lavoro domestico - Versamento contributi relativi al 3° trim.

16 OTTOBRE martedì

- Versamento unificato tributi e contributi
Dichiarazione redditi 2018 per anno 2017 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires
- **Rata** per imposte e contributi per i titolari di partita Iva;
- **Rata** Iva - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018.

25 OTTOBRE giovedì

- ELENCHI INTRASTAT - mensili e trimestrali

31 OTTOBRE mercoledì

- Dichiarazione redditi 2018 per anno 2017 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - Presentazione "on line" delle dichiarazioni dei redditi con esercizio che coincide con l'anno solare;
- Irap 2018, per il 2017 - Presentazione "on line" delle dichiarazioni Irap per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare;
- Non titolari di partita Iva
- **Rata** per imposte e contributi Dichiarazione redditi 2018 per anno 2017 PF, SP e soggetti Ires;
- Modello 770/2018 - Presentazione in via telematica del modello
- **ROTTAMAZIONE CARTELLE bis**: versamento della prima rata o in unica soluzione delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente tra l'1/1 e il 30/9/2017, con l'abbuono di sanzioni e interessi

PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: vincoli di finanziamento.

COSA È

È un finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari a persone di età superiore a 60 anni, garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un immobile ad uso residenziale.

RAPPORTI di CONIUGIO o UNIONI CIVILI

Se la persona che richiede il prestito è coniugata, costituente l'unione civile o convivente more uxorio da almeno 5 anni e l'immobile da ipotecare costituisce la residenza di entrambi i coniugi, i costituenti l'unione civile o i conviventi, il relativo contratto di finanziamento dev'essere sottoscritto da entrambi, anche se l'immobile è di proprietà di uno solo, purché anche l'altro partner abbia compiuto 60 anni.

DURATA

La durata del P.V.I. non può essere stabilita a priori, dipendendo dalla durata della vita del soggetto finanziato.

Attenzione: Qualora il finanziamento sia cointestato al coniuge, al costituente l'unione civile o al convivente, si fa riferimento alla durata della vita del più longevo.

RIMBORSO in un'UNICA SOLUZIONE

Il finanziatore può chiedere il rimborso integrale in un'unica soluzione:

- alla morte del soggetto finanziato;
- se vengono trasferiti (anche parzialmente) la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia;
- si compiono atti che ne riducano significativamente il valore (come ad

esempio la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile).

Attenzione Il rimborso integrale può avvenire con o senza capitalizzazione.

MORTE del SOGGETTO FINANZIATO

Entro 12 mesi dalla morte del soggetto finanziato i suoi eredi devono rimborsare integralmente il finanziamento o, d'accordo con il finanziatore, provvedere in proprio alla vendita della casa. Decorso tale periodo solo il finanziatore potrà vendere la casa, senza dover ricorrere a un'ordinaria procedura esecutiva giudiziaria, al prezzo determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, soddisfacendo il suo credito e dando l'eventuale eccedenza agli eredi.

Attenzione: Qualora entro altri 12 mesi la vendita non si sarà perfezionata, il prezzo si ridurrà ogni anno del 15 per cento, fino a quando la casa non sia venduta.

FRIZZERA Piergiorgio
Org. & Sistemi srl



IN QUESTO NUMERO:

- PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: vincoli di finanziamento.
- "BENI SIGNIFICATIVI" E ALIQUOTA IVA RIDOTTA: chiarimenti dall'A.D.E.
- DECRETO DIGNITÀ: Le novità fiscali nel testo definitivo
- BONUS PUBBLICITÀ: specifiche
- REMISSIONE IN BONIS: nuove modalità di pagamento della sanzione
- AMMINISTRATORE DI FATTO: La responsabilità penale ed amministrativa
- INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA: detrazione IRPEF al 50%

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Agevolazioni prima casa, la Cassazione aderisce alla tesi pro-contribuente

La proprietà di un'unità immobiliare – che tuttavia al momento risulti inidonea all'uso abitativo in quanto locata – non comporta il venir meno delle agevolazioni prima casa per l'acquisto di un'altra abitazione nel medesimo Comune. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, che attraverso una recente pronuncia (ordinanza n. 19989/2018) aderisce alla tesi secondo la quale la "inidoneità" di un'abitazione dovrebbe riguardare anche gli impedimenti giuridici (come ad esempio l'avvenuta stipula di un contratto di locazione) e non solo fisici. (Il Sole 24 Ore, 1 agosto 2018, pag. 17)

Escluso il reato di omesso versamento Iva se i clienti sono falliti

Nel caso in cui l'omesso versamento dell'Iva sia dovuto al mancato incasso delle fatture da parte di clienti falliti, l'imprenditore non rischia imputazioni di natura penale.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con una pronuncia (n. 37089/2018) che si discosta dal rigoroso orientamento sin qui espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al reato di omesso versamento dell'Iva, previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2018, pag. 17)

Il comportamento concludente "salva" le associazioni sportive dilettantistiche

L'omessa comunicazione alla Siae – da parte delle associazioni sportive dilettantistiche - della volontà di usufruire del regime agevolativo ex Legge n. 381/1991, non comporta la decadenza dalle agevolazioni qualora sia stato tenuto un comportamento concludente e analoga comunicazione sia stata effettuata all'Agenzia delle Entrate.

È uno dei chiarimenti contenuti nella Circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate precisa anche gli effetti della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

(Il Sole 24 Ore, pag. 19, 2 agosto 2018)

Escluso il reato di omesso versamento Iva se i clienti sono falliti

Nel caso in cui l'omesso versamento dell'Iva sia dovuto al mancato incasso delle fatture da parte di clienti falliti, l'imprenditore non rischia imputazioni di natura penale.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con una pronuncia (n. 37089/2018) che si discosta dal rigoroso orientamento sin qui espresso

"BENI SIGNIFICATIVI" E ALIQUOTA IVA RIDOTTA: chiarimenti dall'A.D.E.

La Legge di Bilancio per l'anno 2018 (L. 205/2017), in tema di interventi edilizi (limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria), ha previsto con una norma di interpretazione autentica che la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato **deve indicare**, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Tale distinta indicazione ha l'evidente finalità di consentire una puntuale verifica della corretta applicazione dell'aliquota agevolata: infatti, qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l'intero intervento, l'aliquota ridotta del 10% si applica solo al corrispettivo della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo.

Con la recente circolare n. 15/E del 12 luglio scorso l'Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell'Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n. 71/E/2000.

Tra queste conferme va certamente ricordata la necessità - al fine di poter cogliere l'agevolazione dell'aliquota ridotta - di **indicare il prezzo del bene significativo nella fattura**, anche nel caso in cui il relativo costo risulti essere inferiore rispetto al valore del servizio, con la conseguenza che tutto l'intervento viene assoggettato all'aliquota agevolata del 10%.

L'elenco dei cosiddetti "beni significativi" è tassativo ed è contenuto nel D.M. del 29 dicembre 1999:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Tuttavia, come evidenziato nella citata circolare n. 15/E/2018, i beni richiamati nel decreto devono essere intesi **nel loro significato generico** e non specifico, sulla base della funzione che essi assolvono.

Pertanto, ad esempio, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia e rappresenta un bene significativo.

Al contrario, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell'ambiente non può essere assimilata alla caldaia e, al pari di tutti gli altri beni diversi da quelli significativi, il suo valore confluisce in quello della prestazione di servizi soggetta ad Iva con aliquota nella misura del 10%.

Un dubbio che si pone con riferimento all'impiego di beni "significativi" riguarda quelle che possono considerarsi "**parti staccate**" dei predetti beni e che vengono fornite unitamente a questi nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria: in particolare ci si chiede se dette parti assumono rilevanza autonoma e scontano quindi l'Iva come gli altri beni, oppure se, costituendo una componente del bene significativo, sono soggette al medesimo trattamento fiscale.

Sul tema la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di Bilancio 2018 stabilisce che le parti staccate dei beni significativi non sono comprese nel

valore del bene significativo solo se connotate dalla loro **autonomia funzionale** rispetto al manufatto principale.

Sono quindi da considerarsi parti staccate autonome rispetto agli infissi, ad esempio, le tapparelle, gli scuri o le veneziane, nonché le zanzariere, le inferriate e le grate di sicurezza.

La circolare n. 15/E/2018 sul punto chiarisce inoltre che, se l'intervento di manutenzione agevolato ha per oggetto l'installazione/sostituzione della **sol**a componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata non è necessario alcun apprezzamento in merito all'autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata e trova applicazione l'aliquota del 10%.

Ad esempio, in caso di sostituzione del bruciatore della caldaia già installata, anche se il bruciatore non ha autonomia funzionale rispetto alla caldaia, nell'intervento non viene fornito alcun bene significativo e la disciplina in esame non può quindi trovare applicazione.

Un interessante chiarimento fornito dalla citata circolare n. 15/E/2018 è relativo all'ambito oggettivo di applicazione della norma riguardante i beni significativi: l'Agenzia ricorda che la nozione di beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano **forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione**.

Pertanto i beni forniti da un soggetto diverso rispetto al prestatore o acquistati direttamente dal committente dei lavori nell'ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti ad Iva con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.

In base al citato principio, inoltre, i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (c.d. "interventi pesanti"), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad Iva con applicazione dell'aliquota del 10% senza altre particolari condizioni. Tali beni sono quindi agevolati anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori e a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.

Infine, con riferimento alla **decorrenza** delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018, la circolare n. 15/E/2018 chiarisce che le stesse, in quanto aventi natura interpretativa, trovano applicazione retroattiva anche per il passato, tuttavia, in virtù dei chiarimenti intervenuti di recente con il citato documento, viene altresì stabilito che sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. In pratica, quindi, per tutti i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2017 in difformità delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (con riferimento, ad esempio, a errata determinazione del valore dei beni significativi nonché a fatture non recanti tutti i dati richiesti) nessuna contestazione potrà essere più addebitata dall'amministrazione finanziaria e le relative contestazioni ancora in essere dovranno essere abbandonate.

Buglisi Roberto
Servimprese SRL TFP

DECRETO DIGNITÀ: le novità fiscali nel testo definitivo

Nella conversione in legge alcune novità fiscali.

Fatturazione elettronica

Innanzitutto il provvedimento ingloba il decreto sulla proroga della fattura elettronica carburanti al **1° gennaio 2019**. Sempre in merito alla fatturazione elettronica, passa l'approvazione dell'esonero dalla registrazione delle e-fatture e, in merito allo spesometro, viene abolito l'obbligo di comunicazione dei dati per tutti i produttori agricoli assoggettati al regime IVA agevolato.

Split payment

L'articolo 12 del decreto prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, per i compensi dei professionisti).

Compensazioni delle Cartelle esattoriali

Estensione anche al 2018 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Proroga mancata dello spesometro

Quanto disposto dal DL 87/2018 è soltanto la proroga della scadenza della comunicazione dei dati del terzo trimestre, che slitta **dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019**. Non si può che notare come, tuttavia, quella introdotta dal DL Dignità non sia una nuova regola o meglio una misura di semplificazione fiscale, ma soltanto la conferma di una **norma già in essere** prevista tuttavia in via opzionale. Infatti il DL fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 aveva già confermato la possibilità di inviare anche lo spesometro 2018 a cadenza semestrale anziché trimestrale e quindi, per terzo e quarto trimestre, la scadenza era già fissata al 28 febbraio 2019.

Non l'abolizione bensì la revisione del redditemetro

Anziché l'abolizione come preannunciato, il redditemetro "va riorientato maggiormente in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia non osservata".

Novità in materia di lavoro

È confermata la stretta ai contratti a tempo determinato, per i quali il limite di durata massima è ridotto da 36 a 24 mesi e il numero di rinnovi consentiti passa da 5 a 4. Viene ripristinata in caso di rinnovo e per contratti

che superino i 12 mesi di durata, l'obbligo di indicazione della causale. Sarà possibile, quindi, rinnovare un contratto soltanto per esigenze temporanee ed oggettive nonché sostitutive, connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali. Inoltre, per contrastare l'utilizzo di contratti a termine, si applicherà, inoltre, un costo contributivo crescente di 0,5 punti per ogni rinnovo a partire dal secondo.

Modificando le regole previste dal Jobs Act, in caso di licenziamento illegittimo, inoltre, l'indennità massima concessa al singolo lavoratore sale a 36 mensilità.

La delocalizzazione delle imprese

Il pacchetto di misure introdotte per limitarne la delocalizzazione ossia coloro che spostano la produzione in Paesi terzi dopo aver beneficiato di aiuti dallo Stato e che non potranno spostare la sede all'estero per i successivi cinque anni.

Diplomati magistrali

Approvate in via definitiva le novità per salvaguardare i posti di docente in **scuola d'infanzia e scuola primaria**. Per l'anno scolastico 2018/2019 viene tutelata la continuità didattica, con riferimento ai docenti in possesso di **diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002** e i cui contratti sarebbero decaduti a seguito della decisione del Consiglio di Stato con la quale era stato dichiarato insufficiente il possesso di tale diploma per l'inserimento in **GAE**.

In particolare, all'articolo 4-bis del decreto dignità convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018 è stato stabilito che il MIUR, entro 120 giorni dalla comunicazione, dovrà provvedere alla **trasformazione dei contratti in essere in contratti a tempo determinato** con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Sarà inoltre bandito un **concorso straordinario per titoli e prova orale** in ciascuna regione e riservato ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della formazione primaria in possesso dei requisiti minimi di servizio presso le scuole statali.

Il concorso per i diplomati magistrali entro il 2001/2002 servirà alla **copertura del 50% dei posti vacanti** e disponibili presso scuole d'infanzia e primaria mediante ricorso alle graduatorie del nuovo concorso straordinario fino all'integrale scorrimento delle stesse.

L'altra metà dei posti sarà coperta invece dal ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami.

Frizzera Piergiorgio
Org. & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA: sintesi

dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al reato di omesso versamento dell'Iva, previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Il Sole 24 Ore, pag. 17, 2 agosto 2018)

Ok alla sanzione al socio accomandante per infedele dichiarazione

In presenza di un accertamento effettuato nei confronti della società, l'Agenzia delle Entrate ben può comminare una sanzione per infedele al socio accomandante: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, secondo la quale egli è comunque tenuto ad un obbligo di vigilanza, ancorché non si tratti di un amministratore.

Come spiegato nel commento a tale pronuncia - a cura di Laura Ambrosi sul Sole 24 Ore di oggi - la sanzione per l'infedele dichiarazione si fonda sulla colpevolezza e non sulla volontarietà di commettere l'illecito.

(Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2018, pag. 20)

Iperammortamento a rischio per i macchinari utilizzati all'estero

A rischio la possibilità di usufruire dell'iperammortamento per i macchinari utilizzati all'estero: è uno dei possibili effetti del "Decreto Dignità" (D.L. 12 luglio 2018, n. 87), che prevede tra l'altro la revoca - con effetto retroattivo - della maggiorazione nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto oppure spostato all'estero entro il periodo nel quale si beneficia della deduzione fiscale.

Da chiarire peraltro cosa si intenda con l'espressione "destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa", contenuta nella norma.

(Il Sole 24 Ore, pag. 17, 31 luglio 2018)

Ok ai voucher in agricoltura

Il testo del "Decreto Dignità" (D.L. 12 luglio 2018, n. 87) uscito dalle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera presenta alcune importanti novità rispetto alla versione approvata nelle scorse settimane da Palazzo Chigi.

Tra le modifiche più interessanti si segnalano:

1. la non obbligatorietà delle causali per i rinnovi dei contratti a termine effettuati entro il 31 ottobre 2018;
2. la possibilità di utilizzare i voucher in agricoltura e negli alberghi con non più di otto dipendenti.

In settimana il provvedimento dovrebbe essere approvato dall'Aula di Montecitorio.

(Il Sole 24 Ore, 28 luglio 2018, pag. 3)

L'indennità spettante all'amministratore di sostegno è reddito di lavoro autonomo

Le indennità percepite dal professionista in qualità di amministratore di sostegno devono essere assoggettate sia ad



RASSEGNA STAMPA: sintesi

Irpef, sia ad Iva: si tratta infatti di redditi di lavoro autonomo.

Il principio è stato affermato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (2388/3/2018), secondo la quale tali somme hanno natura retributiva.

La pronuncia appare interessante in quanto si inserisce in un dibattito giurisprudenziale nel quale si registrano prese di posizione di segno opposto. (Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2018, pag. 16)

Complicazioni per la precompilata Isee

Il recente decreto "milleproroghe" (D.L. 25 luglio 2018, n. 91) ha disposto il rinvio al 2019 del debutto (sperimentale) dell'Isee precompilato o della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), predisposta dall'Inps in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate con i dati già definiti del contribuente.

La proroga conferma le difficoltà tecniche dell'operazione, come ben spiegato da Matteo Prioschi sul Sole 24 Ore di ieri: basti pensare ai problemi che possono sorgere con riferimento alla tutela della privacy.

(Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2018, pag. 10)

20 banche dati a disposizione della GdF

Nell'attività di contrasto all'evasione fiscale la Guardia di Finanza utilizza 20 banche dati: tra gli aspetti più "attenzione", troviamo le frodi Iva e il gioco illegale.

Per il 2018, poi, sono state pianificate apposite verifiche nei confronti di lavoratori autonomi, professionisti e soggetti residenti all'estero: sotto quest'ultimo profilo, si sottolinea l'importanza del contrasto all'evasione internazionale nella strategia delle Fiamme Gialle.

(Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2018, pag. 3)

Fallimenti in calo grazie alla ripresa

La ripresa – tuttora in atto – dell'economia italiana si è tradotta anche in una sensibile riduzione del numero dei fallimenti: nei primi sei mesi di quest'anno, infatti, si è registrato un calo del 3,6 per cento rispetto al 2010.

Lo rileva la società Cribis (gruppo Crif), che attribuisce il trend soprattutto alle tendenze positive registrate nel settore industriale.

Si tratta peraltro di dati ancora distanti dai livelli pre-crisi.

(Il Sole 24 Ore, 27 luglio 2018, pag. 6)

Diritto al contraddittorio anche negli accertamenti da studi di settore

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito

BONUS PUBBLICITÀ: specifiche

Il 24 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Bonus Pubblicità ed il 31 luglio 2018 è stato emanato il provvedimento del **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** contenente il modello e le istruzioni per fruire del cosiddetto bonus pubblicità.

La misura riguarda gli **investimenti pubblicitari incrementali** e precisamente:

- quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica anche on-line;
- quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali.

Il primo requisito per accedere al credito è che l'investimento superi di almeno l'1% l'investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione l'anno precedente.

Un esempio:

- investimento effettuato su radio locale di euro 1.000 nell'anno x-1
- nell'anno x l'investimento deve essere almeno di euro 1.011.

Il credito è pari al 75% (o 90% per le micro-imprese, PMI e start-up innovative) dell'incremento e spetta a tutte le imprese, enti commerciali e lavoratori autonomi.

Le spese pubblicitarie escluse sono:

- acquisto di spot radio/TV di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi **pronostici, giochi o scommesse** con vincite in denaro;
- acquisto di servizi di **messaggeria vocale/chat line** con servizi a sovrapprezzo;
- acquisto di spazi per pubblicizzare **televendite di beni/servizi**.

Le spese sono ammissibili al netto degli oneri accessori, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario.

Sostenimento della spesa

L'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 (D.P.R. 22/12/1986 n.917).

Come indicato nel provvedimento del 31 luglio 2018, a regime andranno presentate due comunicazioni:

- la **comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**;
- la **dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati.

La prima, sempre a regime, andrà presentata dal 1.03 al 31.03 dell'anno e la **dichiarazione sostitutiva** dal 1.01 al 31.01 dell'anno successivo.

Per l'anno 2017 (ossia: spese incrementali sostenute dal 24.06.2017 al 31.12.2017 rispetto allo stesso periodo del periodo precedente, perciò 24.06.2016-31.12.2016) andrà presentata solo la dichiarazione sostitutiva dal 22.09.2018 al 22.10.2018.

Per l'anno 2018, essendo ovviamente già trascorso il mese di marzo, si dovrà presentare la comunicazione per l'accesso dal 22.09.2018 al 22.10.2018, mentre la dichiarazione dal 1.01.2019 al 31.01.2019.

L'importo del credito d'imposta riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'importo deve essere indicato nella dichiarazione di maturazione del credito e in quelle successive di utilizzo del credito.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicherà sul suo sito l'**elenco dei soggetti che hanno effettuato richiesta** per gli investimenti effettuati nel 2018 con l'eventuale **percentuale provvisoria di riparto** in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile dal soggetto. Se le richieste superano le risorse stanziate il credito sarà ripartito in misura proporzionale al credito astrattamente spettante e rispettando i seguenti 2 limiti per beneficiario: 5% del totale delle risorse annue per la **stampa** e 2% del totale per la **radio-TV**. Il Dipartimento stabilirà anche l'ammontare del credito effettivamente spettante, con proprio provvedimento.

FRIZZERA Donatella
Org. & Sistemi srl



REMISSIONE IN BONIS: nuove modalità di pagamento della sanzione

La "remissione in bonis" è un istituto introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali), ed è sostanzialmente una particolare forma di ravvedimento operoso volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, impediscano al contribuente di usufruire di benefici fiscali o di regimi opzionali agevolati pur essendo in possesso dei requisiti sostanziali richiesti.

Pertanto chi ha dimenticato di esercitare un'opzione o di inviare una comunicazione può, attraverso l'istituto della remissione in bonis rimediare alla mancata comunicazione entro il prossimo 31 ottobre (e ciò in virtù dell'allungamento dei termini per la presentazione dei modelli dichiarativi già prevista lo scorso anno), pagando una piccola penalità e utilizzando il modello di pagamento F24.

La remissione in bonis, in vigore da alcuni anni, non permette di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Si tratta pertanto di una sorta di "ravvedimento operoso" valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ed abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, versando contestualmente tramite modello F24 l'importo della sanzione di 250 euro.

Nella sostanza, si tratta di una "sanatoria" che non produce alcun danno per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

L'Agenzia delle entrate con la recente risoluzione del 01 giugno 2018 la numero 42/E/2018, con riferimento all'utilizzo dello strumento di pagamento della sanzione pari a 250 euro, ha stabilito che, a decorrere dall'11 giugno 2018, i codici tributo "8114" denominato "Sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 - remissione in bonis" e "8115" denominato "Sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. 16/2012 - remissione in bonis 5 per mille") potranno essere utilizzati esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).

Di seguito alcune ipotesi avallate dall'Agenzia delle entrate nelle quali può essere utilizzato l'istituto della remissione in bonis:

Modello EAS

Presentazione del modello EAS al fine di beneficiare della non imponibilità, sia Ires che Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo. La trasmissione del modello deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.

Enea comunicazione di fine lavori

Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita comunicazione all'Enea (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis.

Cedolare secca - opzione

La scelta dell'opzione per la cedolare secca non deve essere espressione di un "mero ripensamento" tardivo, ma deve esserci l'intenzione specifica di aderirvi. In pratica non bisogna aver versato l'imposta di registro per l'annualità successiva o comunque durante la fase di registrazione. Ma anche tra le dimenticanze bisogna fare un distinguo. L'unica sanabile, infatti, è la mancata consegna del modello 69 all'Agenzia delle Entrate, a differenza del mancato invio della raccomandata all'inquilino, per la quale non c'è remissione che tenga. Ipotizzando quindi una situazione nella quale il locatore non abbia provveduto in anticipo a comunicare all'inquilino la scelta di aderire alla cedolare o abbia versato l'imposta di registro, in tal caso la remissione non potrà sortire alcun effetto, col risultato che l'adesione alla cedolare sarà possibile solo a partire dall'annualità successiva.

Opzione Iva di gruppo

La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito modello Iva26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni). Avvalendosi della remissione in bonis, il mancato invio del modello Iva26 è sanabile ordinariamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

FRIZZERA Donatella
Org. & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA: sintesi

dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente (pena la nullità dell'accertamento) con il contribuente.

Tuttavia, il contribuente che intenda contestare l'applicazione dei parametri, è tenuto ad allegare prima, e provare poi, le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale.

Soltanto qualora tali distinti oneri siano stati soddisfatti spetterà poi all'Ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - di integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.

Così si è espressa la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 27 giugno 2018, n. 19630, depositata lo scorso 24 luglio.

(Ordinanza 24 luglio 2018, n. 19630)

Non più rinviabile la riforma della giustizia tributaria

La riforma della giustizia tributaria non può più essere oggetto di rinvii: l'attuale sistema appare infatti sempre più inidoneo a garantire una tutela effettiva dei contribuenti che hanno controversie con gli enti impositori.

Al riguardo, più di uno appaiono i fattori che hanno portato all'attuale situazione, che risale ad un impianto normativo del 1992 (decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546. (Il Sole 24 Ore, pag. 15, 26 luglio 2018)

L'anticiclaggio diventa fiscale

Al via i controlli fiscali anticiclaggio della Guardia di finanza. La Gdf busserà alla porta dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela (ad esclusione degli intermediari finanziari) per conto dell'Agenzia delle entrate. Le verifiche saranno effettuate nell'ambito dei nuovi adempimenti del dlgs 60/18 che prevede l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni anticiclaggio. Le verifiche si innescheranno a seguito di una richiesta di autorità finanziaria estera. E i tempi di risposta alle richieste saranno tra i 70 e i 90 giorni per i casi più complessi. A stabilire i punti di attuazione del nuovo adempimento è una circolare del 9 luglio 2018 della Guardia di finanza (prot. 0203301/2018).

«L'obiettivo», si legge nella circolare diramata ai reparti, «della riforma è quello di assicurare agli organi dell'amministrazione finanziaria la possibilità di attingere ai dati e alle informazioni raccolti e conservati dalle istituzioni finanziarie e dagli altri soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi anticiclaggio introdotti dalla direttiva

RASSEGNA STAMPA: sintesi

201/849/Ue, recepita con il dlgs 25 maggio n. 910 in funzione di una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie cross-border e di una più incisiva azione di contrasto alle manovre evasive ed elusive di respiro ultranazionale».

Per i nuovi controlli la Guardia di finanza ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate una convenzione della durata annuale.

Le fiamme gialle dunque ai fini fiscali potranno accedere ai medesimi dati e documenti sull'adempimento delle procedure di adeguata verifica.

Oggetto dei controlli le richieste di informazioni a decorrere dal primo gennaio 2018.

Una volta ricevuta l'istanza di cooperazione amministrativa le unità della Gdf procedono a un esame preliminare sul contenuto e a un approfondimento della posizione riguardante il soggetto interessato alla richiesta attraverso l'utilizzo delle banche dati.

Sotto il profilo esecutivo, specifica la circolare, laddove a seguito di un preliminare attività di riscontro non dovessero emergere particolari criticità le informazioni oggetto dell'istanza potranno essere direttamente richieste al professionista.

Se dovessero emergere evidenze di violazioni in materia di antiriciclaggio scatterà un controllo in tale materia.

Il riscontro della collaborazione amministrativa internazionale arriverà anche con questionari o inviti.

La guardia di finanza ha, infine, mano libera nell'avviare a margine dell'attività di cooperazione una verifica fiscale nel caso in cui ricorrano concreti indizi sulla sua presenza fiscalmente qualificata in Italia da cui derivi la sottrazione di materia imponibile per il territorio italiano.

(Italia Oggi, 24 luglio 2018, pag. 28)

Entro l'anno flat tax e "pace fiscale"

Nella prossima Manovra – che il Governo presenterà in autunno – entreranno sia la flat tax, sia la "pace fiscale", cioè due punti-chiave del programma di Governo: lo ha confermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, nel corso di un question time alla Camera.

Per quanto riguarda in particolare la "tassa piatta", l'ipotesi al momento più verosimile prevede l'introduzione di un regime fondato su due aliquote, del 15 e del 20 per cento.

(Il Sole 24 Ore, pag. 7, 26 luglio 2018)

Studi di settore quale strumento per selezionare i soggetti sottoposti a verifica

A seguito dell'evoluzione che ha caratterizzato gli studi di settore dalla data della loro istituzione, tali strumenti sono

AMMINISTRATORE DI FATTO: la responsabilità penale ed amministrativa

Il tema della responsabilità dell'amministratore di fatto sotto i profili sia amministrativo che penale è sempre stato un argomento tanto discusso.

La figura dell'amministratore di fatto: requisiti formali e sostanziali

La figura dell'amministratore di fatto ha trovato una specifica disciplina normativa nella nuova versione dell'art. 2639 c.c., così come introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, in relazione ai reati societari contemplati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, stabilisce che: "... al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione".

Con riferimento alla nuova costruzione legislativa si evidenzia come la stessa, nel definire la figura dell'amministratore di fatto, la riconduce alle seguenti due distinte ipotesi:

1) *chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata.*

Rientrano in tale ipotesi tutti i casi in cui il soggetto, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratore, risulta comunque

ufficialmente collegato alla struttura societaria, sia pure con una diversa funzione e qualifica, come, ad esempio, il direttore amministrativo, il direttore generale oppure chi, pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'ente societario, sia ad essa comunque collegato da un rapporto contrattuale esterno, come nel caso del consulente al quale sia stato affidato l'incarico di amministrare di fatto la società;

In entrambi i casi, infatti, qualora tali soggetti, per effetto di particolari deleghe di funzioni loro conferite formalmente o, in assenza di esse, di fatto, esercitino i poteri e le funzioni connessi alla qualifica di amministratore, sono a quest'ultimo equiparati.

2) *chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione.*

E' questo il caso del soggetto che, pur non essendo, sotto il profilo formale, in alcun modo collegato alla struttura aziendale e societaria, esercita di fatto, sia pure sotto la veste apparente di terzo estraneo, i poteri e le funzioni connessi alla carica di amministratore, identificandosi pertanto, nella maggioranza dei casi, nel reale dominio dell'attività, schermato mediante l'interposizione fittizia di un prestanome nella carica di amministratore.

È questo il caso tipico in cui l'amministratore di diritto è un mero "prestanome".

In tale caso, mancando un collegamento e/o un'investitura formale che colleghino in maniera stabile e formale l'amministratore di fatto alla struttura organizzativa dell'ente societario, la norma richiede che l'esercizio di fatto dei poteri connessi alla carica avvenga in modo significativo e in via continuativa.

In questo secondo caso, dunque, la carenza di rapporto organico con la società deve essere necessariamente suffragata dalla continuità e significatività nell'esercizio di fatto dei poteri connessi alla carica da parte dell'amministratore di fatto, affinché si possa integrare la responsabilità penale in capo allo stesso, non essendo sufficiente un'occasionale uso dei poteri inerenti alla funzione.

La responsabilità penale dell'amministratore di fatto

In assenza del requisito della continuità dell'attività di gestione ed in relazione al singolo atto potrà, invero, ipotizzarsi una eventuale responsabilità concorsuale dell'amministratore



di fatto estraneo occasionale nel reato proprio dell'amministratore di diritto.

La giurisprudenza di legittimità, aveva già da tempo riconosciuto la responsabilità penale dell'amministratore di fatto anche con riferimento ai reati fallimentari e successivamente ai reati tributari.

Con riferimento ai reati tributari, la Suprema Corte di cassazione (Cass. pen., sent. 28 aprile 2011, n. 23425), affrontando la materia con riferimento all'ipotesi delittuosa di omessa presentazione della dichiarazione annuale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha, infatti, ritenuto l'amministratore di fatto penalmente responsabile.

In particolare, la Corte di cassazione, con la sent. 28 aprile 2011, n. 23425, ha stabilito che l'amministratore "di fatto" è penalmente responsabile della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi della società/Ente, mentre il rappresentante legale è solo un corresponsabile a titolo di dolo eventuale nel reato omissivo.

La responsabilità amministrativa dell'amministratore di fatto

Per quanto attiene, infine, ai profili di responsabilità amministrativa dell'amministratore di fatto in ordine alle violazioni tributarie commesse nell'interesse e/o a vantaggio della società e/o ente rappresentato, si evidenzia unicamente che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, egli risponderà di tali violazioni in sede amministrativa secondo i medesimi principi e le medesime limitazioni previste dalla normativa vigente con riferimento all'amministratore di diritto.

Si evidenzia infine che, con riferimento all'individuazione dell'amministratore di fatto, di

recente, la Suprema Corte di cassazione, con la sent. 8 marzo 2017, n. 5924, intervenendo sulla specifica materia con riferimento ad un'ipotesi di società coinvolta in una frode carosello, ha avuto modo di precisare che non è sufficiente la descrizione del contesto illecito in cui hanno operato le imprese e l'asserita pericolosità sociale del presunto amministratore, essendo, invero, necessario che il giudice di merito motivi le ragioni che lo hanno indotto ad individuare l'amministratore di fatto in capo ad un determinato soggetto, non potendosi limitare ad indicare una serie di dati conoscitivi da cui il lettore debba dedurre la qualifica di amministratore di fatto.

Ove si dovesse accertare che vi è una sostanziale coincidenza tra ente/società-contribuente e trasgressore nella persona dell'amministratore di fatto o di diritto, in quanto materiale beneficiario della condotta illecita, non potrà operare l'esclusione della punibilità dell'amministratore e la conseguente esclusiva punibilità della persona giuridica.

Si tratta, infatti, in tali casi, di società schermo costituite al solo scopo di porre in essere un'attività illecita, mettendo al riparo dalle relative conseguenze sanzionatorie la persona fisica autore delle violazioni, ragion per cui si deve sostanzialmente ritenere che la persona giuridica sia uno schermo surrettizio, avente il solo scopo di traslare le sanzioni in capo all'ente, eludendo la relativa disciplina sanzionatoria.

Ne discende che, ricorrendo un'immedesimazione soggettiva tra l'ente/società contribuente e la persona fisica amministratore (di fatto o di diritto) autore della violazione, la sanzione potrà essere irrogata anche in capo alla persona fisica amministratore, anche di fatto.

FRIZZERA Piergiorgio
Org. & Sistemi srl



RASSEGNA STAMPA: sintesi

diventati degli elementi a disposizione dell'Amministrazione fiscale per selezionare i soggetti nei confronti dei quali avviare una verifica tributaria. Il concetto di "anomalia", quindi, assume un ruolo determinante anche a questi fini. E' in tale contesto che andrebbe letta l'introduzione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), destinati a prendere il posto - dal prossimo anno - degli studi di settore.

(Il Sole 24 Ore, pag. 19, 24 luglio 2018)

Se il termine del contratto è nullo il lavoratore può chiedere il risarcimento danni

Qualora il giudice dichiarasse la nullità del termine di un contratto di lavoro a tempo determinato, il lavoratore potrebbe avere interesse al risarcimento del danno, più che alla riammissione in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, secondo la quale il lavoratore ben può limitarsi a chiedere il ristoro dei danni subiti a causa della illegittimità del termine stabilito nell'accordo.

Si ricorda che il recente "Decreto Dignità" (D.L. 12 luglio 2018, n. 87) è intervenuto sulla disciplina dei contratti a termine.

(Il Sole 24 Ore, pag. 14, 21 luglio 2018)

Nel calcolo dell'usura anche i costi di assicurazione

In sede di valutazione della correttezza di un contratto di mutuo sotto il profilo del rispetto delle norme sull'usura bancaria, devono essere valutati anche i costi di assicurazione sostenuti per l'ottenimento del finanziamento.

Il principio è stato affermato nelle scorse settimane dall'Arbitro bancario e finanziario (Abf), come riporta un servizio di Gianbattista Tona pubblicato sul Sole 24 Ore di oggi.

Nell'articolo viene anche riepilogata la giurisprudenza di legittimità emanata in materia.

(Il Sole 24 Ore, pag. 20, 23 luglio 2018)

Aumenta il ricorso all'annullamento in autotutela

Nel 2017, in quasi 7mila casi l'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad annullare in autotutela propri accertamenti ritenuti illegittimi: tale fenomeno ha riguardato sia l'Irpef e l'Ires, sia l'Iva e l'Irap.

Dal dato - riportato da Giovanni Parente sul Sole 24 Ore di sabato - emerge un notevole incremento di tale istituto rispetto all'anno precedente, come illustrato nell'ultima relazione pubblicata dalla stessa Amministrazione fiscale.

In tale contesto si inserisce anche il ruolo assunto dalla mediazione tributaria.

(Il Sole 24 Ore, pag. 13, 21 luglio 2018)

INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA: detrazione IRPEF al 50%

Per detrarre le spese sostenute per l'installazione sugli immobili di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi nella misura "maggiorata" del 50% bisogna affrettarsi. Infatti, la detrazione IRPEF sui predetti interventi di ristrutturazione edilizia, prevista nella misura del 50% per le spese sostenute nel corso del 2018, scenderà al 36% dal 2019, salvo proroghe dell'aliquota potenziata.

Ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir è prevista la possibilità di detrarre dall'imposta lorda parte delle spese sostenute per l'installazione sugli immobili di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi.

In particolare, per gli interventi effettuati nel corso del 2018:

- la detrazione è prevista nella misura del 50%;
- con un limite di spesa massimo di 96.000 euro.

A decorrere dal 2019, invece, salvo l'approvazione di ulteriori proroghe della misura potenziata:

- la detrazione sarà pari al 36%;
- nel limite di spesa massimo di 48.000 euro.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa.

Soggetti beneficiari:

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Sono esclusi dal bonus, invece, gli interventi eseguiti su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche:

- ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi,

- che ne sostengono le relative spese.

Più nel dettaglio, rientrano tra i possibili beneficiari del bonus i seguenti soggetti:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il componente dell'unione civile (per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, infatti, la Legge n. 76/2016 equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);

- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Interventi agevolabili:

Possono beneficiare della detrazione in commento gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per "atti illeciti" si intendono quelli penalmente illeciti, ossia, ad esempio:

- il furto;
- l'aggressione;
- il sequestro di persona,
- ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti.

A titolo esemplificativo, rientrano tra gli interventi agevolabili le seguenti misure:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di **cancellate o recinzioni** murarie degli edifici;
- apposizione di **grate sulle finestre** o loro sostituzione;
- **montaggio di porte blindate o rinforzate;**
- apposizione o sostituzione di **serrature, lucchetti, catenacci**, spioncini;
- installazione di **rilevatori di apertura e di effrazione** sui serramenti;
- apposizione di **saracinesche;**
- montaggio di **tapparelle metalliche con bloccaggi;**
- montaggio di **vetri antisfondamento;**
- installazione di **casseforti a muro;**
- installazione di **fotocamere o cineprese** collegate con centri di vigilanza privati;
- installazione di **apparecchi rilevatori** di prevenzione antifurto e relative centraline.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (valido anche se effettuato on line), da cui risultino:

- la causale del versamento, con riferimento alla norma agevolativa (articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Frizzera Piergiorgio
Org. & Sistemi srl

